


COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Allegato alla delibera di consiglio n. 25 del 17 giugno 2019

IL SINDACO

Franco Bazzoli



IL SEGRETARIO

Vincenzo dr. Todaro



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI, FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI**CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del Testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del libro III, titolo I, capo II del codice civile, , del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nonché della legislazione e regolamentazione provinciale, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla salute pubblica potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, alle attività funebri e cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri o parte di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri locali ed impianti annessi e pertinenti, sulla concessione di aree e cessione in uso di manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla dispersione e affido delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 – Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale dell'ufficio comunale competente.
2. I servizi funerari e cimiteriali costituiscono, come previsto dall'articolo 13 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 un servizio pubblico locale a rilevanza sociale, la cui gestione da parte dei comuni avviene secondo le forme e le modalità previste dall'ordinamento regionale e provinciale, fermo restando le attribuzioni demandate all'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 3 – Gestione dei servizi e responsabilità

1. Il comune garantisce la gestione - in economia diretta - dei servizi di cura e manutenzione generale del cimitero e delle opere cimiteriali elencate all'art. 4. È facoltà dell'Amministrazione Comunale affidare alcuni servizi cimiteriali a ditte esterne nel rispetto della normativa vigente.

2. Il Comune garantisce che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consueto.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art. 4 – Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti, in quanto a carico del bilancio comunale, i seguenti servizi:
 - a) Assistenza alla visita necroscopica;
 - b) Il servizio di osservazione delle salme;
 - c) Il recupero e il trasporto delle salme accidentate nell'ambito del Comune;
 - d) La cura e la manutenzione generale dei cimiteri;
 - e) L'esumazione e l'estumulazione ordinaria d'ufficio e la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
 - f) Il trattamento delle salme non mineralizzate al termine della rotazione, quando vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - g) La dispersione delle ceneri nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
 - h) La cremazione – disposta dal Sindaco – qualora la capienza del cimitero lo renda necessario;
 - i) La fornitura del cofano per le salme di persone i cui famigliari non siano in grado di sostenere la spesa secondo quanto previsto dall'art.5;
 - j) La fornitura e la posa di lapidi o cippi su tombe per le quali siano trascorsi oltre tre anni dall'inumazione o tumulazione senza che i famigliari abbiano provveduto. L'Amministrazione potrà rivalersi sugli eredi.
2. Sono a pagamento gli altri servizi cimiteriali a domanda individuale secondo la tariffa stabilita dall'Amministrazione comunale;
 - Inumazioni in campo comune;
 - Tumulazioni in sepolture private;
 - Le esumazioni e estumulazioni straordinarie, se richieste da famigliari;
 - Le concessioni cimiteriali di sepolture private (loculi).
 - Le tumulazioni in loculi cinerari e cellette ossario.
3. Sono inoltre a pagamento le prestazioni previste come tali dalle norme nazionali.

Art. 5– Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti

1. Il comune provvede al trasporto funebre e alla fornitura del cofano per tutti i defunti del proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun famigliare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale, secondo le tariffe in vigore, viene recuperato ponendolo a carico dei famigliari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile. In caso di

mancato pagamento il comune è tenuto ad avviare la procedura di recupero coattivo ai sensi delle norme vigenti.

2. Ugualmente si procede ove i famigliari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato dall'ufficio comunale che si occupa di assistenza sociale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore.
3. Il feretro fornito sarà fra quelli economici, nel rispetto comunque di uniformi criteri di sobrietà e di decoro. Il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento.

Art. 6 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio comunale competente sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse:
 - a. i registri di cui all'art. 52 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285 di tutti i cimiteri comunali;
 - b. copia del presente regolamento;
 - c. la planimetria dei cimiteri comunali con gli spazi soggetti a esumazione ordinaria;
 - d. l'elenco delle concessioni cimiteriali;

Art. 7 – Atti riservati

1. Presso l'ufficio comunale sono conservati i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti nel territorio comunale come pure la documentazione relativa alle prestazioni cimiteriali.
2. Le notizie riguardanti le cause di morte sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

Art. 8 – Lutto cittadino ed esequie pubbliche

1. Il Sindaco decreta il lutto cittadino per la morte dei cittadini che con le loro opere abbiano in vita meritato la speciale ammirazione e riconoscenza della collettività. Il Sindaco può altresì, eccezionalmente, disporre, con il consenso dei famigliari, la celebrazione delle esequie pubbliche.
2. Il lutto cittadino consiste nella esposizione delle bandiere a mezz'asta dai palazzi municipali. Il Sindaco, a seconda delle circostanze, può determinare altri segni di lutto così come invitare la cittadinanza ad una sospensione delle sue occupazioni in una certa ora della giornata.
3. Le esequie pubbliche si svolgono con le modalità determinate dal Sindaco e consistono di norma nell'allestimento della camera ardente in luogo pubblico, ove esporre la salma al reverente saluto dei cittadini, nel corteo funebre lungo le strade

del comune indicate dal Sindaco, e nella cerimonia religiosa o laica ove il Sindaco pronuncia l'orazione funebre.

4. Le prestazioni necessarie per le esequie pubbliche, a eccezione del feretro, sono a carico del comune.
5. Il lutto cittadino può essere decretato dal Sindaco anche per eventi mortali che abbiano riguardato persone non cittadine, ma che abbiano colpito profondamente la cittadinanza suscitando vivo cordoglio.
6. Il lutto cittadino e le esequie pubbliche sono sempre decretati dal Vicesindaco per il decesso del Sindaco in carica.
7. Il Sindaco dispone la pubblicazione di necrologi secondo il suo apprezzamento e le consuetudini locali. Può altresì esprimere la partecipazione del Comune con corone di fiori munite dei nastri cittadini.

CAPO II – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, OBITORI E CAMERE ARDENTI

Art. 9 - Depositi di osservazione, obitori e camere ardenti

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione, all'obitorio o eventuale camera ardente in locali idonei nell'ambito dei cimiteri comunali oppure in apposite strutture convenzionate con il Comune.
2. Il deposito di osservazione e l'obitorio hanno le funzioni, rispettivamente individuate, degli articoli 12 e 13 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285;
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal comune ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, direttamente dall'autorità giudiziaria o dal competente servizio dell'azienda sanitaria locale;
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Previo riconoscimento è consentito l'accesso e la permanenza dei familiari.
5. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate secondo le prescrizioni dell'Autorità sanitaria locale.
6. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. Previo riconoscimento è consentito l'accesso e la permanenza dei familiari.
7. La funzione di deposito di osservazione può essere svolta anche presso l'abitazione privata in cui è avvenuto il decesso nel caso in cui i familiari intendano ivi allestire la camera ardente ai sensi dell'art.3, comma 3, del decreto del Presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg. È consentito, inoltre, su richiesta dei familiari e sentita l'Azienda sanitaria locale, l'allestimento della camera ardente presso un'abitazione privata o una struttura pubblica qualora non ostino ragioni di salute pubblica, anche nei casi di decessi avvenuti fuori comune.
8. Non è ammesso il trasporto di una salma da un'abitazione all'altra senza autorizzazione del Sindaco.

CAPO III – FERETRI

Art. 10 – Deposizione della salma nel cofano funebre

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un cofano avente le caratteristiche di cui al successivo art. 12;
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma. Nel caso in cui madre e neonato siano morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, entrambi possono essere rinchiusi in uno stesso feretro;
3. La salma deve essere collocata nella cassa rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante;
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Azienda sanitaria detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 11 – Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è effettuata sotto la sorveglianza del personale della ditta incaricata per il servizio di onoranze funebri.
2. L'osservanza delle normative previste per la chiusura del feretro, l'idoneità del feretro e il trasporto della salma sono certificate dall'incaricato al trasporto mediante una dichiarazione che ne attesti, sotto la propria responsabilità, la corretta esecuzione. Tale attestazione seguirà la salma per trasporti fuori dal Comune e una copia sarà custodita presso gli uffici comunali.

Art. 12 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei relativi materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e sono quelli stabiliti dalla vigente normativa e così determinati:
 - a) per l'inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di legge;
 - c) per trasporti da Comune a Comune con percorso inferiore ai 100 km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
- d) per trasporti da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km.:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente;
- e) per trasporti all'estero o dall'estero:
 - si applicano gli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990;
- f) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) del presente articolo, per trasporti interni al Comune di decesso o per trasporto in Comune con percorso inferiore ai 100 km.;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) del presente articolo in ogni altro caso.
- 2. I trasporti di salme morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) del presente articolo.
- 3. Se una salma già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura sono accertati dall'autorità sanitaria, la quale può prescrivere il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica zincata.
- 4. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
- 5. Sia la cassa di legno che quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla pare esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 6. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione; tali dispositivi sono obbligatori sulle casse metalliche destinate a tumulazioni in loculi fuori terra.

Art. 13 – Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV – TRASPORTI FUNEBRI

Art. 14 – Definizione di trasporto funebre

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:

- a) Trasporti entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone a piedi o di autovetture;
- b) Trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli seguenti;
- c) Trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

Art. 15 – Modalità dei trasporti

- 1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
- 2. In deroga a quanto prescritto al comma 1, per i trasferimenti nell'ambito comunale dal luogo del decesso al deposito di osservazione, alle camere ardenti o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'autorità giudiziaria, in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile.

Articolo 16 – Carri funebri e autorimesse

- 1. I carri funebri devono essere sempre in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia.
- 2. Durante i trasferimenti funebri fuori Comune il vano contenente il feretro deve essere chiuso da apposite tendine in modo da non esporlo alla vista del pubblico.
- 3. Il comune potrà far accertare periodicamente l'idoneità dei carri funebri degli operatori privati, come da certificazione rilasciata dalla competente Autorità sanitaria locale.
- 4. Le rimesse dei carri funebri devono essere dotate di servizi di pulizia e disinfezione.

Art. 17 – Cortei e cerimonie funebri

- 1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo Regolamento.
- 2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai veicoli di emergenza e di pubblica sicurezza. In ogni caso è vietato fermare, disturbare e interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- 3. Di norma non vengono effettuati funerali nei giorni festivi. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, l'effettuazione dei funerali nei giorni festivi, qualora i famigliari prospettino motivi e situazioni di carattere personale, sociale o familiare particolari, che esigono adeguato e tempestivo riscontro.

4. Nei periodi in cui è in vigore l'ora solare le cerimonie funebri devono iniziare non oltre le ore 15,00, salvo situazioni particolari, autorizzate dal Sindaco.
5. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decoro dei cimiteri

Art. 18 – Trasporti extra comunali

1. Le partenze per i trasporti fuori comune o all'estero possono avvenire dal luogo dove è stata allestita la camera ardente. Il personale della ditta incaricata provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco, alla chiusura dell'involucro barriera e al caricamento del feretro sul carro funebre. I famigliari possono assistere alle operazioni. Le modalità e gli orari di svolgimento delle operazioni sono fissate di volta in volta dall'ufficio comunale preposto.
2. Gli arrivi di salme da fuori comune avvengono presso il luogo ove sono previste le esequie. Il personale comunale provvede al ritiro dei documenti di trasporto.
3. Il trasporto verso un altro comune è autorizzato dal Sindaco; nell'autorizzazione sono specificate le eventuali soste per esequie e cerimonie. All'autorizzazione sono allegati:
 - a) Il permesso di seppellimento;
 - b) L'attestazione da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, o di materiale denominato "barriera" autorizzato dal Ministero della Sanità, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettiva-diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
4. In caso di trasporto per cremazione, l'autorizzazione al trasporto verso l'impianto di cremazione è rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla cremazione.
5. Il trasporto delle ceneri o dei resti mortali non richiede le precauzioni igieniche e la stesura della attestazione di cui sopra.

TITOLO II – CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE

CAPO I – CIMITERI

19 – Cimiteri

1. Il Comune di Sella Giudicarie provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri comunali.
 - a) Cimitero di Bondo
 - b) Cimitero di Breguzzo
 - c) Cimitero di Lardaro
 - d) Cimitero di Roncone

2. È vietato il seppellimento dei cadaveri, quale ne sia la pratica funeraria utilizzata, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
3. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che la esercita avvalendosi degli uffici e dei servizi del comune.
4. Alla gestione e manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede in forma diretta con proprio personale o con personale o ditte appositamente autorizzati dal Sindaco.
5. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di cadaveri, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, di parti anatomiche riconoscibili, sono riservate al personale addetto al cimitero o mediante l'affidamento del servizio a terzi autorizzati dal Sindaco.
6. Competono esclusivamente al comune le operazioni cimiteriali e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
7. L'Azienda sanitaria locale controlla, dal punto di vista igienico-sanitario, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
8. Al fine di ottimizzare la gestione cimiteriale e nell'ottica di perseguire il contenimento degli spazi cimiteriali, evitando ampliamenti eccessivi a discapito del territorio, il comune può individuare strategie alternative rivolte a contenere i costi, anche avvalendosi delle possibilità ammesse dalla legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7 *"Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale"* e del decreto del presidente della Provincia 12 febbraio 2008, n. 5-112/Leg.

Art. 20 – Ammissione nei cimiteri comunali

1. 1 – Nei cimiteri del Comune di Sella Giudicarie, salvo richieste di altra destinazione, sono ricevute e sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza e di religione, le salme di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avessero nello stesso, al momento della morte, la propria residenza oppure che siano state residenti nel comune di Sella Giudicarie per non meno di cinque anni.
2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che dispongono di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nei cimiteri comunali di salme di persone non residenti in vita nel Comune di Sella Giudicarie anche in casi diversi da quelli previsti dai commi precedenti qualora i famigliari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposta umanitaria e non formale.

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21 – Disposizioni generali

1. I cimiteri comunali hanno uno o più campi destinati alle inumazioni ordinarie.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri e le misure rispettive, per adulti e per minori sono determinate in conformità alla normativa provinciale e nazionale vigente.
3. Possono essere istituiti anche reparti speciali destinati al seppellimento delle salme e alla conservazione dei resti di persone di culto diverso da quello cattolico o appartenenti a comunità straniere.

Art. 22 Destinazioni cimiteriali

1. I cimiteri del Comune di Sella Giudicarie, comprendono:
 - a) Campi di inumazione;
 - b) Loculi per tumulazioni individuali
 - c) Manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale o privata);
 - d) Cellette ossario utilizzabili anche per urne cinerarie,
 - e) Nicchie cinerarie; ossario comune; campi di mineralizzazione;
 - f) Cinerario comune o giardino delle rimembranze.

CAPO III – INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 23 – Inumazione

1. Le inumazioni in campi comuni a rotazione avvengono in successione senza soluzione di continuità secondo l'ordine dei funerali celebrati.
2. L'ordine dei campi da seguire nei quattro cimiteri comunali per le inumazioni è riportato nello schema che sarà allegato al presente Regolamento.
3. Nella fossa può essere inumato un solo feretro. Nelle fosse a inumazione oltre al feretro è ammessa la collocazione, in apposite urne e cassetine, dei resti mortali o delle ceneri di un parente fino al 4° grado del defunto, fermo restando il rispetto della turnazione del feretro originario.
4. Le fosse per l'inumazione delle salme devono avere una profondità non inferiore a metri 2,00. Nella loro parte più profonda, a mt. 2,00, devono avere la lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato. <
5. Per quanto attiene le caratteristiche delle casse, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

I

Art. 24 – Cippo

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta da un cippo o altra opera, costituita da materiale resistente agli agenti atmosferici, portante le generalità del

defunto fornita e messa in opera dal privato o, in mancanza, dal Comune, il quale provvede ad addebitare il costo agli eredi.

2. A richiesta dei privati, decorso il periodo di 5 mesi dalla sepoltura, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo o altra opera, di un copritomba e/o di una lapide aventi caratteristiche e dimensioni conformi a quanto stabilito dall'art.43 del presente Regolamento.
3. L'onere e la cura di tali opere restano a carico dei privati.

Art. 25 – Tumulazione

1. Le tumulazioni sono le deposizioni di feretri, cassetture ossario o urne cinerarie in opere murarie.
2. I loculi devono essere murati subito dopo la deposizione del feretro. In ogni caso nessun loculo occupato da feretri o cassetture ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto e in vista al pubblico.
3. Nei loculi singoli e nei loculi delle tombe di famiglia è permessa la tumulazione di un solo feretro e di cassetture ossario e urne cinerarie secondo lo spazio disponibile.
4. Nelle cellette ossario e nelle cellette cinerarie è consentita la tumulazione di una cassetta ossario e di un'urna cineraria o di due urne cinerarie.
5. Non è ammessa l'estumulazione di salme e la successiva inumazione in un campo di mineralizzazione allo scopo di rendere possibile la sepoltura di un altro defunto. L'estumulazione è peraltro consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.

26 – Deposito provvisorio:

1. A richiesta dei famigliari dei defunti, o di coloro che li rappresentano, eccezionalmente il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo/tomba che sia nella piena disponibilità del Comune, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La tariffa è quantificata in maniera forfettaria attribuendo al deposito un costo fisso che va a coprire i costi legati alla tumulazione del feretro e alla sua estumulazione.
3. Scaduto il termine senza che il richiedente il deposito provvisorio abbia provveduto a richiedere l'estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Sindaco, previa diffida, provvederà a disporre l'inumazione della salma in campo comune.

CAPO IV – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 27 – Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a minimo venti anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie e vengono disposte dall'ufficio comunale in base alla necessità di nuove inumazioni.

2. L'ufficio predispone annualmente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria, suddiviso per cimitero. Il suddetto elenco rimane depositato presso gli uffici a disposizione del pubblico.
3. L'ufficio comunale avverte per iscritto, con congruo anticipo, i famigliari dei defunti, se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente più prossimo che avrà l'onere di avvertire anche gli altri famigliari interessati. Chi intende recuperare i resti del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio comunale entro il termine indicato nell'avviso.
4. Le esumazioni possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno.
5. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dall'incaricato del Servizio.
6. La salma non completamente mineralizzata è inserita nella stessa fossa o traslata nel campo di mineralizzazione all'interno del cimitero, ove rimarrà per almeno 5 anni e comunque per il tempo sufficiente al completamento del processo. Laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco. Per la "reinumazione" nel campo di mineralizzazione o per il trasporto all'impianto di cremazione può essere utilizzato un contenitore con caratteristiche diverse di quelle di cui all'art. 75 del d.p.r. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 28 - Esumazione straordinaria

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo ventennale di inumazione. Salvo che per quelle disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei famigliari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva-diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge a riguardo secondo quanto prescritto dall'autorità sanitaria preposta.
2. Le esumazioni straordinarie richieste dai famigliari possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno. La relativa richiesta è presentata al competente ufficio comunale e nella stessa viene specificata la destinazione della salma.
3. I feretri contenenti le salme possono essere usati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, questo deve essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco anche esterna a quella di legno, a meno che non si proceda alla sostituzione della cassa e all'utilizzo dell'apposito manufatto denominato "barriera".

Art. 29 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni dei feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite, indipendentemente dalla durata della concessione, purché dopo una permanenza in tumulo di almeno 30 anni; sono straordinarie tutte le altre.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei famigliari interessati, previa autorizzazione del Sindaco, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore a 30 anni;
 - su ordine dell'autorità giudiziaria.
4. Alle estumulazioni si applicano tutte le norme delle esumazioni in quanto applicabili. In particolare le estumulazioni ordinarie sono eseguite dagli operatori cimiteriali nei tempi stabiliti dall'ufficio competente e le ossa rinvenute, qualora i famigliari non richiedano la loro collocazione in cellette o altra sepoltura privata, sono depositate nell'ossario comune in forma indistinta.
5. Se i resti mortali estumulati non sono in condizioni di completa scheletrizzazione, a richiesta degli aventi titolo, sono avviati in campo di mineralizzazione o all'impianto di cremazione, previa asportazione preventiva della cassa di zinco. In assenza di richiesta dei famigliari vengono avviati d'ufficio o al campo di mineralizzazione o all'impianto di cremazione qualora gli aventi titolo non siano dissenzienti.

Art. 30 – Ossario comune

1. In ogni cimitero vi è un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere in maniera anonima e collettiva le ossa provenienti da esumazioni o estumulazioni ordinarie e per le quali i famigliari non abbiano richiesto la posa in un ossario individuale.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Per consentire un migliore e razionale utilizzo dell'ossario comune, le ossa contenute vengono periodicamente avviate alla calcinazione collettiva.

Art 31 – Oggetti da recuperare

1. Al momento della domanda di esumazione o di estumulazione il richiedente è invitato a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati al richiedente con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, di cui uno è consegnato al richiedente stesso e l'altro è conservato agli atti dell'ufficio competente.
2. Tutti gli oggetti preziosi e ricordi personali non richiesti dai famigliari seguono la destinazione della salma.
3. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che viene conservato agli atti dell'ufficio competente. E' fatto assoluto divieto al personale incaricato delle operazioni cimiteriali di trattenere per sé gli oggetti di cui al presente articolo.

Art 32 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo entro 10 giorni antecedenti alle operazioni di esumazione o alla scadenza della

concessione, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri ovvero può, se possibile, procedere alla loro alienazione o diversamente disporre la demolizione e l'avvio allo smaltimento. Le aree o le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
3. Ricordi strettamente personali che fossero stati collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
4. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V – CREMAZIONE

Art. 33 – Autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficio competente del Comune dove è avvenuto il decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico curante o medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di una morte dovuta a reato oppure dal nulla osta dell'autorità giudiziaria.
2. L'autorizzazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi famigliari.
3. In mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra manifestazione di volontà da parte del defunto, si fa riferimento alla volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 74, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

Art. 34 – Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
2. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali previste per il trasporto delle salme. Il Comune che autorizza il trasporto è tenuto a comunicarlo al Comune di destinazione per le necessarie registrazioni.

Art. 35 – Destinazione delle ceneri

1. A richiesta degli interessati l'urna potrà essere conservata in apposita sepoltura in concessione (cellette ossario, loculo, sarcofago, tomba di famiglia) o interrata in area di inumazione o in un posto in terra in concessione in apposito manufatto-pozzetto, al fine di garantirne integrità nel tempo.

2. L'urna contenente le ceneri derivanti dalla cremazione può inoltre, sempre su richiesta degli interessati, essere oggetto di affidamento familiare o di dispersione secondo quanto previsto dagli articoli successivi.
3. Qualora la famiglia non abbia scelto nessuna delle destinazioni citate, le ceneri vengono disperse in apposito manufatto presente in ciascun cimitero denominato cinerario comune o giardino delle rimembranze che il Comune andrà a realizzare nei cimiteri comunali.
4. Analogamente si procede per le ceneri derivanti da cremazione di inconsunti disposte d'ufficio dal Comune.
5. Le ceneri delle salme che non hanno i requisiti previsti dall'art. 20 (23) del presente regolamento per essere ammesse nel cimitero, ma appartengono a familiari già sepolti nei cimiteri comunali, possono essere deposte nelle tombe o nei loculi dei propri familiari. L'urna in questo caso seguirà il turno di rotazione della salma già inumata nella stessa fossa. O se posta in un loculo sarà rimossa alla scadenza della concessione originaria del loculo. In questo caso le ceneri – se non altrimenti destinate in conformità al presente regolamento – saranno disperse nel cinerario comune.

Art.36 – Affidamento familiare delle ceneri

1. Sulla base di manifestazioni di volontà del defunto, o su richiesta dei familiari secondo quanto previsto per l'autorizzazione alla cremazione, l'urna contenente le ceneri può essere oggetto di affidamento familiare per la conservazione presso l'abitazione privata all'interno del territorio comunale.
2. Il comune autorizza l'affidamento dell'urna contenente le ceneri del defunto annotando su apposito registro le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e il luogo di conservazione delle stesse, nonché le eventuali variazioni.
3. Il soggetto affidatario è tenuto a conservare l'urna cineraria in luogo idoneo e ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per garantirne l'integrità.
4. Il Comune può disporre in qualsiasi momento i controlli necessari accertanti il rispetto delle prescrizioni d'ufficio.
5. In qualsiasi momento l'affidatario, o i suoi eredi, possono rinunciare all'affidamento delle ceneri riconsegnandole al Comune per essere conservate nel cimitero in apposita sepoltura privata ovvero disperse nel cinerario comune; la suddetta circostanza viene annotata nell'apposito registro di cui al precedente comma 2.
6. Nel caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al comune.
7. Se il luogo di conservazione dell'urna contenente le ceneri è diverso dal Comune di decesso, quest'ultimo ne autorizza il trasporto al Comune di destinazione, il quale provvede a formalizzare l'affidamento.

Art. 37– Dispersione delle ceneri

1. La dispersione è consentita esclusivamente previa espressa manifestazione di volontà del defunto, risultante dal testamento o da altra dichiarazione scritta.

L'autorizzazione alla dispersione è rilasciata dal Comune dove è prevista la dispersione.

2. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti individuati nella manifestazione di volontà scritta dal defunto. Se la manifestazione di volontà non indica il soggetto incaricato, le ceneri sono disperse nell'ordine:
 - a. dal coniuge;
 - b. da un altro familiare o da un altro soggetto avente diritto in base alla normativa statale;
 - c. dall'esecutore testamentario o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.
3. La dispersione delle ceneri può essere effettuata all'interno del cimitero nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze o in natura, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge provinciale 20 giugno 2008, n. 7.
4. La persona incaricata della dispersione in natura è tenuta ad attestare sotto la propria responsabilità, tramite apposito verbale, il luogo, il giorno e l'ora dell'avvenuta dispersione, nonché a restituire al Comune l'urna vuota o dichiarare il regolare smaltimento o la conservazione della stessa.
5. La dispersione all'interno delle aree cimiteriale si effettua nel cinerario comune o in apposita area a ciò destinata, previa autorizzazione del Sindaco.

Art. 38 – Cremazione, esiti da esumazione ed estumulazione

1. Le salme non mineralizzate rinvenute a seguito di operazioni di esumazione o estumulazione ordinaria, laddove non dissenziente il coniuge o, in mancanza, i parenti più prossimi, possono essere avviate alla cremazione su disposizione del Sindaco.
2. Per la cremazione di esiti da esumazione o estumulazione non è richiesta la certificazione medica o il nulla osta previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del d.p.r. 285/90.

CAP VI – POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 39 – Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso al cimitero è consentito, di norma, solamente ai pedoni e ai mezzi speciali delle persone con disabilità o con difficoltà deambulatorie. Per motivi di età e di salute il responsabile del Servizio può autorizzare l'accesso con veicoli privati, indicando l'orario e il percorso
2. E' vietato l'ingresso:
 - A coloro che sono accompagnati da animali a eccezione dei cani guida;
 - Alle persone che con atteggiamenti o comportamenti poco consoni disturbano la quiete o offendono la sacralità del luogo;
 - A coloro che intendono svolgere all'interno dei cimiteri attività di questua.

Art. 40 – Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in particolare:

- a) Tenere contegno chiassoso o turbare il libero svolgimento dei cortei, di riti religiosi o di commemorazioni d'uso oppure disturbare in qualsiasi modo i visitatori;
- b) Rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti e lapidi oppure gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve, o qualsiasi altro materiale, sui tumuli;
- c) Portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- d) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- e) Eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- f) Svolgere qualsiasi attività commerciale non autorizzata dal Responsabile dell'Ufficio comunale competente;
- g) Installare qualsiasi forma pubblicitaria fissa, non autorizzata dal Responsabile dell'Ufficio comunale competente;
- h) Tenere un comportamento o svolgere azioni diverse dalle precedenti che potrebbero arrecare offesa alla sacralità dei luoghi.

Art. 41 – Riti funebri

- 1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di un significativo numero di persone deve essere dato preventivo avviso al Comune.

Art. 42 – Materiali ornamentali

- 1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio, previa diffida, i monumenti, le lapidi, i copritomba o altri addobbi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2. Il gestore del cimitero provvederà al ritiro e alla rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendono fuori dalle aree concesse o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

Art. 43 – Epigrafi, monumenti, ornamenti e piante sulle tombe

- 1. Sulle sepolture possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli nel rispetto delle modalità di seguito indicate:

- a) La tipologia della lapide non è fissata se non per quanto riguarda il basamento delle tombe, che dovrà essere conforme alla tipologia e misure di cui all'allegato A. sopra il basamento potrà essere posta una lapide, croce o monumento a discrezione dell'interessato sia per quanto riguarda la forma che il materiale. L'altezza massima non potrà essere maggiore di cm. 90 dal livello del terreno.
- b) Sui loculi per cassette ossario o per urne cinerarie la lapide da utilizzare sarà quella già esistente posta a chiusura provvisoria di detti loculi. Su tali lapidi dovranno essere riportati nome e cognome del defunto e le date di nascita e di morte. Su queste lapidi dovranno essere fissati unicamente: una lampada votiva, un portafiori della tipologia uniformata e un portafotografie. La scritta sulla lapide, la posa del portafiori, della lampada votiva e del porta fotografia sono a carico del concessionario dei loculi. La tipologia della scritta sulla lapide dovrà essere uniformata alla tipologia fissata dalla Giunta Comunale.
- c) Sui loculi già esistenti per tumulazioni private devono essere poste lapidi a cura e spese del concessionario. Su tali lapidi sono riportati nome e cognome, data di nascita e data di morte del defunto e fotografia. Alla base della lapide può essere posta una mensola dello stesso materiale con una sporgenza non superiore a cm. 15.
- d) Sulle tombe sarà possibile la posa di arbusti che abbiano un'altezza massima fuori terra di cm. 80 e comunque tali da non intralciare il passaggio fra le tombe.
- e) Sui muri perimetrali dei cimiteri, di norma, è vietata la collocazione di nuove lapidi, salvo casi particolari di lapidi di valore storico o di personalità emerite, previa autorizzazione del Sindaco.

3.

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 44 – Sepulture private

- 1. La sepultura privata è lo spazio cimiteriale concesso a una persona fisica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia.
- 2. Le sepulture private consistono in:
 - a) Tombe di famiglia, costituite da un insieme di più loculi inseriti in un manufatto edilizio. Le Tombe di famiglia sono concesse a una persona fisica affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia.
 - b) Loculi singoli, inseriti in un manufatto edilizio, dove la sepultura si pratica con il sistema della tumulazione, per i quali la concessione è nominativa del defunto e viene rilasciata solo al momento della tumulazione. Nei loculi possono essere poste anche urne cinerarie senza aggravii di concessione. E comunque alla scadenza dell'originaria concessione anche l'urna cineraria sarà rimossa.

- c) Cellette: loculi di dimensioni contenute ove tumulare cassetture ossario o urne cinerarie
- d) Le concessioni dei loculi già rilasciate in precedenza e non ancora oggetto di tumulazione potranno essere rinnovate allo stesso intestatario.

Art. 45 – Concessione cimiteriale

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni stabilite dal presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, né alienabile, né trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario, individuata secondo i criteri stabiliti dagli articoli seguenti.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa stabilita dal Comune

Art. 46 – Procedure di rilascio della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta (in carta legale) all'ufficio competente precisando le generalità del richiedente.
2. Le sepolture private vengono concesse ai richiedenti seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e l'ordine dei loculi disponibili partendo in alto a sinistra e seguendo le fila fino al completamento del settore dei loculi. Tale ordine può essere derogato solamente con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino motivi e situazioni di carattere personale, sociale o familiare particolari.

Art. 47 – Durata

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:
 - a) Per le tombe di famiglia valgono le concessioni già in atto e comunque – se non espressamente e diversamente previsto nelle originarie concessioni – la durata è fissata in 99 anni dalla loro costituzione o dalla costruzione della tomba di famiglia. Eventuali situazioni pregresse non regolate da concessioni dovranno essere normalizzate con nuove concessioni in conformità al presente articolo;
 - b) anni 30 per i loculi, per le cellette ossario e per le urne cinerarie.
2. La durata decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario o dalla costruzione per le tombe di famiglia già esistenti

Art. 48 – Diritto di sepoltura nelle tombe di famiglia

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione, che ha provveduto al pagamento della tariffa e in nome della quale è stato quindi rilasciato l'atto di concessione. Se il richiedente la concessione decide prima del rilascio dell'atto di concessione può subentrare, su richiesta, il coniuge o, in subordine, uno dei successibili. Se il concessionario decide nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato a esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:
 - il coniuge;
 - il figlio più anziano;
 - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - il fratello o la sorella più anziano;
 - il parente più prossimo più anziano.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento ed egli rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio competente e l'unico titolato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
3. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata con riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. E' intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario sull'atto di concessione. E' ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va comunque individuato nella persona stessa del concessionario o fra i suoi parenti in linea retta. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente: l'intestatario e i suoi ascendenti e discendenti in linea retta; il coniuge, con i suoi genitori; i coniugi dei discendenti.
4. Il primo concessionario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura gli affini sopra indicati. Tale facoltà non è concessa ai concessionari subentranti. I concessionari, sia originali che subentranti, possono estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini fino al 6° grado compreso e possono altresì riservare un posto a determinati famigliari.
5. Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario, ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso di essa particolari benemeritenze. Le benemeritenze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'amministrazione può accertare la veridicità della dichiarazione; in caso di dichiarazione falsa revoca il permesso di sepoltura e provvede all'inumazione della salma in campo comune, il tutto a spese del concessionario e con l'applicazione di una penalità pari al 50% delle spese stesse.
6. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura stessa.

Art. 49 – Manutenzione

La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizione di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il comune ritenga di dover impartire

Art. 50 – Rinnovo

1. Alla scadenza della concessione delle tombe di famiglia , le stesse resteranno nella piena disponibilità del Comune.
2. Alla scadenza delle normali concessioni dei loculi, delle cellette ossario e cinerarie le stesse possono essere rinnovate (compatibilmente con gli spazi cimiteriali a disposizione) per una sola volta e per un massimo di 15 anni, versando la tariffa specificamente prevista al momento del rinnovo.
3. Le concessioni per loculi già rilasciate negli anni scorsi e non ancora oggetto di tumulazioni possono essere rinnovate fino alla tumulazione. Il rinnovo ha la durata normale della concessione e la tariffa sarà quella vigente al momento del rinnovo stesso

Art. 51 – Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
 - b) In caso del divieto di cessione tra privati del diritto di uso della sepoltura;
 - c) Quando vi sia grave inadempienza a ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento.
- 1 Nei casi sub a) e b) del punto 1 del presente articolo la decadenza viene pronunciata previo avvio del procedimento. Negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni. In caso di irreperibilità del concessionario la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo comunale.
- 2 La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio competente. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.
- 3 Ove sia accertato che la famiglia sia estinta o siano trascorsi 20 anni dall'ultima sepoltura in caso di inumazione o 30 anni in caso di tumulazione, il Sindaco dichiara la decadenza della concessione su proposta dell'ufficio competente. La sepoltura viene riassegnata secondo le ordinarie procedure con l'obbligo per il concessionario di mantenere un ricordo della precedente famiglia fino alla scadenza naturale della prima concessione. La famiglia si intende estinta quando non vi siano persone che rientrano nelle fattispecie previste dal presente Regolamento.

Art. 52 – Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in analoga sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento delle epigrafi sono a carico del Comune. Ne caso di trasferimento di una concessione perpetua il tempo residuo spettante viene stabilito in un massimo di 99 anni.

TITOLO IV – IMPRESE E LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI**CAPO I – TEMPI E MODALITA' DEI LAVORI NEI CIMITERI****Art. 53– Accesso ai cimiteri per lavori**

1. 1.Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra dovrà essere rilasciata apposita autorizzazione da parte del Comune.
3. E' vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciale.
4. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso a eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni impartite dal gestore.
5. L'orario di accesso ai cimiteri per l'esecuzione dei lavori è fissato dal competente ufficio comunale entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività.
6. In concomitanza con la commemorazione dei defunti, secondo le indicazioni dell'ufficio comunale competente, è vietato introdurre materiale o eseguire qualsiasi lavoro all'interno del cimitero; i lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima delle ricorrenze.

Art. 54 – Modalità di esecuzione dei lavori

1. I soggetti che eseguono i lavori sono responsabili di ogni danno causato a persone o a cose.
2. Il materiale occorrente per l'esecuzione delle opere deve essere introdotto già lavorato nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere

materiale sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere o le lapidi già esistenti. Il materiale ricavato dallo scavo ed i residui delle lavorazioni devono essere regolarmente smaltiti direttamente dagli esecutori a proprie spese.

Art. 55 – Costruzione o ristrutturazione di sepolture private

1. I singoli progetti di ristrutturazione di tombe di famiglia già in concessione devono essere approvati dal Comune e la realizzazione è soggetta a sorveglianza da parte dell'ufficio tecnico comunale.
2. Nel corso dei lavori di ristrutturazione di tombe di famiglia l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare particolari danni a cose o persone. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio competente.

Art. 56 – Estromissione di imprese

1. Le eventuali violazioni delle disposizioni del presente Regolamento da parte delle imprese ammesse a eseguire i lavori nel cimitero sono contestate alle medesime imprese da parte del competente ufficio comunale.
2. In caso di violazioni reiterate il Comune può disporre l'estromissione temporanea di dette imprese dall'eseguire i lavori in tutti i cimiteri comunali.

Art. 57 – Rimozione di manufatti e ornamenti

1. Previa diffida diretta agli interessati, sono rimossi d'ufficio le lapidi e i monumenti indecorosi, degradati o pericolanti al punto tale da renderli non sicuri o non conformi allo scopo per il quale sono stati posati.
2. Senza alcun avviso saranno rimossi dalle tombe tutti gli oggetti o gli ornamenti che si estendono oltre gli spazi di competenza o che non si addicano al decoro del cimitero.
3. Gli ornamenti floreali devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale comunale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati.

Art. 58 – Obblighi del Comune e del personale addetto ai cimiteri

1. L'Amministrazione comunale o il gestore del servizio risponde direttamente dei danni arrecati dal proprio personale a cose e persone durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o di lavori di pulizia e di manutenzione delle aree cimiteriali e pertinenziali.
2. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento e a segnalare all'ufficio competente eventuali comportamenti difformi. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto a:
 - a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla sacralità del luogo;
 - c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) Eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso, che non siano connesse ad attività di inumazione/esumazione, tumulazione/estumulazione;
 - b) Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altre attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che all'infuori di essi e in qualsiasi momento;
 - e) Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 59 – Efficacia delle disposizioni del Regolamento


1. Il presente Regolamento si applica a far data dalla sua approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti regolamenti degli ex Comuni di Bondo, Breguzzo, Lardaro e Roncone e negli atti emanati dall'Amministrazione Comunale in contrasto con il presente testo.
3. I loculi già dati in concessione e non ancora utilizzati restano a disposizione del concessionario fino alla scadenza dei termini della concessione. Alla scadenza della concessione la stessa potrà essere rinnovata per altri 30 anni versando la tariffa vigente al momento del rinnovo. E così fino a quando il loculo sarà utilizzato. Quindi entrerà nel regime normale di regolazione delle concessioni dei loculi di cui all'art. 46 e 49 del presente Regolamento

Art. 60 – Sanzioni



1. Per le sanzioni al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalle norme in vigore.
2. E comunque chi dovesse realizzare nel Cimitero opere che contrastino con il presente Regolamento sarà invitato a ripristinare entro 30 giorni quanto previsto dalle norme regolamentari. Nel caso non venga provveduto da parte degli interessati, interverrà direttamente il Comune addebitandone le spese agli eredi.

Allegato: "A"


VISTA LATERALE:



VISTA FRONTALE:



PIANTA:



ASSONOMETRIA:

